

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1878

E fin qui niente di male; e per quanto riguarda la mia opinione particolare in proposito, non avrei che a rallegrarmi dell'aggiunta fatta dal Senato del regno. Se non che venne a conturbare questo mio stato di *semiletizia* e la ripresentazione che della legge fa l'onorevole ministro, e più di tutto le parole che l'onorevole mio amico Simonelli, relatore della legge, ha voluto dire in proposito di quest'articolo 23.

L'onorevole ministro nel ripresentare la legge al Parlamento non ha fatto altro che dire sulla disposizione aggiunta dal Senato, coll'articolo 23, che egli, si limitava a sottoporla, insieme colle altre varianti fatte dal Senato, all'esame della Camera, senza aggiungere il suo autorevole parere in proposito.

L'onorevole Simonelli ha fatto un passo di più. Secondo il parere della Commissione, e specialmente dell'onorevole relatore, la disposizione, aggiunta coll'articolo 23, creerebbe quasi un impiccio alla legge. L'onorevole Simonelli dice:

« A vero dire l'ultimo articolo aggiunto dal Senato appare alla vostra Commissione che crei alcuni dubbi, i quali ritiene possano essere dissipati dal regolamento. »

Ecco la ragione per cui io ho chiesto di parlare.

Ora questi dubbi non possono esistere; e tanto meno debbe il legislatore nel suo lavoro preparatorio (e senza dubbio è lavoro preparatorio la relazione della Commissione) lasciare aperto l'adito a che intervengano disposizioni regolamentari tanto più facili ad essere accettate dai poteri che hanno incarico di vegliare alla corrispondenza fra regolamento e legge, in quanto la relazione della legge già provvede al regolamento. A mio credere adunque, non potendo esistere questi dubbi, è meglio ci parliamo chiaro.

Ho detto che non possono esistere, ed eccone la ragione; la condizione dei comuni i quali hanno da primi provvisto di pensione i loro maestri elementari, è, secondo me, ben nota e delineata da quello stesso regolamento parziale che vige nel comune.

Il sopravvenire della legge generale può creare, lo intendo bene, una ragione economica, dirò così, in faccia al Monte delle pensioni generali, inquantochè quegli assegnamenti, che si facciano sopra questo Monte delle pensioni, possono venire sensibilmente variati dal fatto dell'esistenza presso molti comuni, e forse presso i più importanti, di questi regolamenti speciali sulle pensioni, da loro creati.

Ora, questa condizione giuridica può essere variata col sopravvenire della legge nuova?

A meno che il legislatore non ne dicesse la ragione, evidentemente non potrebbe essere variata; inquantochè il legislatore sopravviene a contem-

plare un fatto che può essere nuovo per la generalità, che nella fattispecie, per alcuni, non sarebbe nuovo, ma esisterebbe già in virtù di regolamenti particolari.

Epperò non mi pare che dubbi vi siano allo stato attuale.

Ho detto poi che dubbi non potrebbero sopravvenire in quanto la legge, così fatta chiara dal disposto aggiunto dal Senato, *la presente legge non è obbligatoria per quei comuni* che hanno già attivato un loro regolamento, non potrebbe più ammettere dubbio di sorta, se non intravenisse l'autorevole reticenza, sto per dire, dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e la autorevole frase altresì posta dall'onorevolissima Commissione nella sua relazione, colle quali si avrebbe l'aria di dire fin d'ora, che il regolamento potrebbe variare questa condizione di fatto, questa condizione giuridica.

SIMONELLI, *relatore*. Domando di parlare.

GUALA. Ora, a mio avviso, importa che, prima che il progetto di legge si cominci a discutere, prima cioè che l'economia di ciascun articolo sia nuovamente esaminata da questa Camera, venga tolta di mezzo la possibilità di un equivoco, venga cioè stabilito *a priori* se quest'articolo 23 l'onorevole Commissione ed il signor ministro lo accettano, dirò così, di buon cuore, senza riserve, e senza intenzione di correggerlo in appresso con regolamenti; poichè in questo caso io molto volentieri aderirei a tutto quanto il progetto di legge. Qualora poi la frase della Commissione, e la reticenza dell'onorevole ministro avessero un'importanza maggiore, mi riserverei di riprendere la parola quando fosse il caso di discutere l'articolo 23, perchè sia bene stabilito che quest'articolo non potrà essere variato per un decreto regio od in virtù di un regolamento.

SIMONELLI, *relatore*. Nel dar risposta all'egregio mio amico l'onorevole Guala, debbo prima di tutto ricordare come, in occasione della discussione che intervenne alla Camera] relativamente a questo disegno di legge, egli realmente facesse conoscere le preoccupazioni che lo agitavano riguardo alla sorte di quei comuni, i quali per tempo s'erano fatti a stabilire con regolamento delle disposizioni, che assicuravano l'avvenire dei maestri elementari; ma ricordo anche benissimo, e lo ricorderà pure l'onorevole Guala, come in quest'occasione la Commissione fece notare che a togliere di mezzo ogni preoccupazione era destinato l'articolo 9 della legge; e per quell'articolo, prima della modificazione introdotta nella legge dal Senato, le disposizioni della medesima sarebbero state applicabili a tutti i comuni del regno, anche a quelli che avevano speciali e propri regolamenti. Essi peraltro non ne avrebbero